

Comune di Preci
Provincia di Perugia



Ordinanza n. 3 del 8/03/2021

OGGETTO: Strada comunale "Tivilla" - istituzione divieto di transito a veicoli, eccetto autorizzati.

IL SINDACO

PREMESSO che l'AFOR dell'Umbria comparto IV° sede di Norcia (PG) quale ente attuatore dell'intervento strada comunale "Tivilla" ha realizzato i lavori di manutenzione straordinaria al fine di dare alla stessa una percorribilità a carattere rurale;

VISTA la nota dell'AFOR del 5/03/21 pervenuta al Prot. Com.le al n. 2146/21 con la quale si comunica al comune di Preci che i lavori sulla suddetta strada sono terminati e si provvede alla riconsegna ;

CHE quindi necessita disciplinare l'utilizzo della strada sulla base delle sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche;

CONSIDERATO CHE la strada in questione è comunque anche a servizio di proprietà agricole;

RICHIAMATO in proposito l'art. 6 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 e sm.i. per il quale il Sindaco con propria Ordinanza Sindacale di cui all'art. 5 comma 3 del richiamato D.lgs n. 285/92, può stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

CONSIDERATO che per la strada in questione ricorrono le condizioni sopra indicate al fine di permettere l'utilizzo in sicurezza della infrastruttura per cui è necessario installare apposita segnaletica a riguardo (Divieto di transito a veicoli eccetto autorizzati) ;

DATO ATTO che la strada in questione è doppio senso di circolazione, e tenuto conto che, talora, la larghezza della carreggiata rende disagiata l'incrocio dei veicoli, e che tali situazioni possono creare pericolo per gli utenti;

VISTA la relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, datata 08/03/2021;

VISTI in proposito gli artt. 5 e 6 del D. Lgs 30/04/1992 n 285 e successivo D.P.R. 16/12/1992 n 495;

ORDINA

Il divieto di transito a veicoli, eccetto autorizzati, sulla strada comunale "Tivilla";

AVVERTE CHE

Le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi del D. Lgs 30/04/1992 n 285 e successivo D.P.R. 16/12/1992 n 495.